

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO NELL'AREA DI PROTEZIONE ESTERNA AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, VERSANTE LAZIALE.

STAGIONE VENATORIA 2017/2018

1. Per la stagione venatoria 2017/2018, nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, individuata in quella delimitata con Avviso - Ordinanza del Presidente dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo del maggio 1993, l'esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata.
2. La predetta area è suddivisa nelle seguenti Sottozone:
 - **Sottozona A**, che, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa per la salvaguardia dell'orso Marsicano sottoscritto dalla Provincia di Frosinone e dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il 22 dicembre 2005, interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, ai confini con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
 - **Sottozona B**, che interessa tutta la restante superficie.
3. Nella **Sottozona A**, che è individuata su base cartografica CTR 1:10.000 fornita dall'Amministrazione Regionale avvalendosi del SIRA e che è stata opportunamente tabellata dall'Amministrazione provinciale di Frosinone con l'assistenza del personale del P.N.A.L.M., è preclusa ogni forma di esercizio venatorio. La Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali metterà a disposizione delle associazioni o dei singoli cittadini che ne facciano richiesta copia di detta cartografia.
Nella **Sottozona B**, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nella forma della caccia controllata, riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna, purché iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato FR1, nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
4. Nelle Aziende faunistico venatorie, ricadenti nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 3 della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Frosinone n. 58 del 27/07/1998, concernente: "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di Aziende faunistico venatorie ed Aziende agro-turistico venatorie".
5. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2017/2018 approvato con il Decreto del Presidente n. T00105 del 22 giugno 2017, la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale Sottozona B, è consentita unicamente nel periodo dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel disciplinare regionale, salvo quanto previsto al successivo punto 6.
6. Nei territori della Regione Lazio ricompresi nella Zona di Protezione Speciale classificata ZPS IT7120132 e denominata "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e aree

limitrofe”, e ricadenti nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per la stagione venatoria 2017/2018 è inoltre vietato:

- esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio 2017, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed al cinghiale e quella da appostamento fisso per due giornate alla settimana prefissate, per le ZPS, dal calendario venatorio per la stagione 2017/2018;
 - esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009;
 - effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio.
7. L’Organismo di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1, provvederà alla gestione dei piani e dei programmi di prelievo e a regolamentare, con il criterio della mobilità giornaliera, il numero dei cacciatori ammissibili, trasmettendo, con almeno due giorni di anticipo, all’Area Decentrata Agricoltura di Frosinone e all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise l’elenco mensile degli ammessi.
 8. Prima dell’apertura della stagione venatoria l’Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, sentito l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, definirà, nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, le modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni sulla popolazione di cinghiale (*Sus Scrofa*), anche attraverso i verbali di abbattimento.
 9. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R n. 612/2011 ed al D.P.R.L. n. T00105/2017 concernente: “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2017/2018”.
 10. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni vigenti nell’area di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.